

Obblighi dei titolari di distributori di carburante - Disposizioni normative previste dal DM 93/2017

Indicazioni operative



Relatori: *Pietro Corcione e Igor Gallo*

Servizio Metrico della Camera di commercio di Torino

Torino 28/09/2017

Slide n. 1

Direttiva 2014/32/UE strumenti misura (MID)
Nuovo strumento

| | | Documentazione che accompagna lo strumento |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carburanti no GPL <i>Impianti stradali</i> | Strumento MID Cl. 0,5 | <ul style="list-style-type: none">• Dichiarazione di conformità UE/CE• Data Sheet• Piano di legalizzazione (di solito)• Dichiarazione protocolli comunicazione |
| Erogatori GPL <i>Qualsiasi strumento</i> | Strumento MID Cl. 1 | |
| Erogatori Metano <i>Qualsiasi strumento</i> | Approvazione nazionale | <ul style="list-style-type: none">• Dichiarazione di conformità metrologica• Dichiarazione protocolli comunicazione |

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Installazione – Verifica associazione

Self Service Device MID

Documentazione:

- PC (Part certificate) o EC (Evaluation certificate)

Impianto non selfizzato

Installatore segue le procedure previste dalla scheda D (verifica associazione)

La Check-List viene rilasciata al momento della verifica periodica (Organismo) o controllo casuale (Camera di commercio)

Impianto già selfizzato (sostituzione di self service)

Installatore segue le procedure previste dalla scheda D (verifica associazione)

La Check-List non è chiaro chi debba compilarla

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Nuova installazione strumento – Adempimenti Titolare strumenti

**Per tutte le tipologie
di strumenti**

Inizio utilizzo

Fine utilizzo

**Il titolare dello
strumento lo
comunica entro 30
giorni alla CCIAA di
competenza**

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Prima verifica periodica


18/09/2017

D.M. 182/2000, 31 e 32/2011



Prima verifica periodica entro 60 giorni dalla messa in servizio

D.M. 93/2017



Distributori di carburanti entro 2 anni dalla messa in servizio e comunque non oltre 4 anni dalla marcatura CE

**Scadenza bollino di
verificazione
periodica**

**Riparazione con
rimozione sigilli**

**Verifica
periodica**

Eseguita da:

- **organismo che ha
presentato SCIA ad
Unioncamere**

**[http://www.metrological
egale.unioncamere.it/
content.php?p=10.4.1](http://www.metrological
egale.unioncamere.it/
content.php?p=10.4.1)**

- **Eseguita da CCIAA fino al
18/03/2019 su
strumenti nazionali**

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Verifica periodica Camera di commercio

La camera di commercio di Torino continuerà, sino al **17/03/2019** ad eseguire la verifica periodica con le consuete regole:

- Solo su strumenti con omologazione nazionale
- Il titolare dovrà individuare una ditta di manutenzione che presti assistenza

Si invita i titolari ad utilizzare la documentazione aggiornata sul sito



<http://www.to.camcom.it/modulistica-servizio-metrico>

Modelli per VERIFICA PERIODICA STRUMENTI METRICI

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Verifica periodica richiesta per scadenza

Il titolare dello strumento di misura richiede una nuova verifica periodica **almeno** cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Verifica periodica richiesta per riparazione


Art. 7.1 Entro **dieci giorni lavorativi** dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se riparazione comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Verifica periodica richiesta per riparazione dopo esito negativo

Art. 7.2 Esito negativo di verifica periodica, **sostituiti o non utilizzati** prima di riparazione e richiesta verifica periodica



Verifica periodica

Esito positivo:

- **Apposizione bollino verde**

Esito negativo:


- **Apposizione bollino rosso**

Documenti rilasciati dall'organismo:

- **Libretto metrologico (1[^] periodica)**
- **Annotazione su libretto metrologico**
- **Copia della check-list con le prove**

Il libretto metrologico e la documentazione consegnata devono essere conservate con cura dal titolare dello strumento

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Riparazioni e documentazione



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Controlli casuali

**Periodicità non
definita e senza
preavviso**

**Controllo
casuale**

Eseguita da:

- **Servizio metrico CCIAA
di competenza**
- **Eventualmente anche in
contraddittorio**

**Controlli
casuali**

Esito positivo:

- Nulla

Esito negativo:

- Apposizione bollino rosso
- Eventuale contestazione illeciti

**Documenti rilasciati
dalla CCIAA:**

- Annotazione su libretto metrologico
- Copia del verbale ispezione con check-list prove eseguite

Il libretto metrologico e la documentazione consegnata devono essere conservate con cura dal titolare dello strumento



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XV – Strumenti di misura e metalli preziosi

UNIONCAMERE

CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

unioncamere@cert.legalmail.it

OGGETTO: Chiarimenti relativi all'applicazione della decorrenza della periodicità della verifica periodica (D.M. 93/2017 - art. 4, comma 3 e 7 e relativo allegato IV).

Sono pervenute numerose richieste di chiarimenti circa l'applicazione dell'art. 4, del Decreto 21 aprile 2017, n. 93, sulla periodicità delle verifiche a cui debbono essere sottoposti gli strumenti di misura utilizzati per funzione di misura legale.

Considerata l'articolata casistica sia degli strumenti interessati a detta disciplina, sia le diverse marcature comunitarie e bolli di verifica a cui essi sono stati sottoposti e, inoltre, la possibilità che gli stessi strumenti siano stati messi in servizio in tempi diversi da quelli in cui sono stati marcati/bollati - quali ad esempio giacenze di magazzino - si danno di seguito indicazioni che possano rendere più agevole l'individuazione delle decorrenze previste dal Decreto.

• **Articolo 4, comma 3:**

Circa il comma 3, esso prevede che gli strumenti di misura siano “sottoposti alla verifica periodica con le periodicità previste nell'allegato IV che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall'anno di esecuzione della verifica prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare; successivamente, la verifica è effettuata secondo la periodicità fissata nell'allegato IV e decorre dalla data dell'ultima verifica”.

In merito, si evidenzia che, per determinare la periodicità delle verificazioni degli strumenti di misura, è necessario considerare non le loro marcature comunitarie/bolli di verifica, bensi la data della loro messa in servizio se avvenuta entro, e non oltre, i due anni dalla marcatura/verifica accennata.

Se detta messa in servizio è avvenuta oltre i due anni predetti, la data da cui calcolare la decorrenza della periodicità va individuata sommando due anni all'anno delle marcature comunitarie/bolli di verifica (la data si ricava considerando il 31 dicembre dell'anno di marcatura/bolli e aggiungendo i due anni previsti dal comma precitato).



A titolo di esemplificazione, si descrivono due casi di periodicità da applicare.

Caso 1: Verificazione periodica per scadenza termini di uno strumento per pesare a funzionamento non automatico che presenta una marcatura metrologica supplementare “M15” e data di messa in servizio del 18/01/2017.

In questo caso, non essendo trascorsi più di due anni tra la data della messa in servizio e il 31 dicembre dell’anno della marcatura (riferimento codificato), la data da cui calcolare la periodicità è il 18 gennaio 2017.

Pertanto, il titolare dello strumento dovrà far richiesta della verificazione periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza triennale prevista (cfr. articolo 4, comma 8) per questa fattispecie di strumento, ossia entro il 09/01/2020, data che si ricava considerando le festività.

Caso 2: Verificazione periodica per scadenza termini di uno strumento per pesare a funzionamento non automatico che presenta una marcatura metrologica supplementare “M12” e data di messa in servizio del 18/01/2017.

In questo caso la verificazione periodica deve essere richiesta entro il 21/12/2017.

Ciò perché, essendo trascorsi più di due anni tra l’anno della marcatura e la data di messa in servizio, il termine, rispetto al quale calcolare la periodicità della verificazione, si ricava sommando due anni al 31 dicembre dell’anno della marcatura ed aggiungendo i tre anni della periodicità disposti dalla tipologia dello strumento.

• **Articolo 4, comma 7:**

Circa la periodicità della verificazione periodica a cui le cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli devono essere assoggettate, la stessa è da definirsi in quattro anni, in quanto le predette cisterne vanno comprese tra le “*Misure di capacità*”, di cui all’Allegato IV del Decreto, così come nell’abrogato Decreto 28 marzo 2000, n. 182, Allegato I.

Da ultimo, si ribadisce che, per le tipologie di strumenti non espressamente elencate nell’ambito della predetta tabella, si applica la periodicità ivi prevista in fine alla voce “*Strumenti di misura diversi da quelli sopra riportati*”, pari a tre anni.

Si invita l’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di dare diffusione alla presente nota presso le Camere di commercio e i laboratori/organismi per una uniformità di comportamenti.

IL DIRIGENTE

(Dott. Giuseppe Capuano)